

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

(Approvato con deliberazione assembleare n. 18 dd. 24 settembre 2013 e modificato con deliberazione assembleare n. 42 dd. 09 dicembre 2013; ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n. dd. 29 dicembre 2015).

CAPO VI – VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30 - Interventi a favore dell'Associazionismo

1. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'elevata importanza per la partecipazione all'attività amministrativa della Comunità.

2. In particolare la Comunità valorizza e sostiene le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:

- a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso la Comunità, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa;
- b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari.

3. La Comunità a mezzo di apposite convenzioni può affidare a liberi organismi associativi la gestione di strutture, servizi pubblici o iniziative di interesse pubblico, nel rispetto della legge.

Art. 31 - Albo degli Organismi Associativi della Comunità

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Comunità istituisce l'Albo degli Organismi Associativi ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi aventi sede ed operanti nel territorio della Comunità.

E' possibile iscrivere all'Albo di cui al punto 1. anche organismi associativi non aventi sede nel territorio della Comunità ma per i quali venga riscontrato lo svolgimento di attività di rilevante interesse sul territorio della Comunità.

2. Per l'iscrizione all'Albo, gli organismi associativi devono presentare il proprio statuto da cui risultino le finalità non lucrative e generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto stesso;

3. L'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi è condizione necessaria perché la Comunità possa attivare gli interventi previsti dall'articolo precedente.

Art. 32 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi deve essere redatta su apposito modulo e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia dello statuto sociale o dell'atto costitutivo;
- b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- c) certificazione del numero dei soci;
- d) programma delle attività.

2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro trenta (30) giorni.

3. L'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi, a seguito delle verifiche istruttorie delle domande pervenute, di cui al comma 2 del precedente articolo, da parte degli uffici preposti, è disposta con provvedimento (decisione) del Comitato Esecutivo. Nel caso di iscrizione di organismi associativi non aventi sede nel territorio della Comunità, la decisione del Comitato Esecutivo dev'essere adeguatamente motivata. E' facoltà del Comitato Esecutivo, prima di disporre l'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi, consultare la Commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili e ambiente.

4. L'eventuale esclusione può essere disposta con atto motivato (decisione del Comitato Esecutivo) solo in carenza di requisiti di cui al presente Capo.

5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 33 - Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici

1. Solo agli organismi associativi iscritti all'Albo della Comunità possono essere concessi i benefici previsti dall'apposito Regolamento.

2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito provvedimento che dovrà indicare a chi faranno carico le spese di funzionamento e le modalità e le responsabilità di conduzione.

Art. 34 - Collaborazione con gli Organi della Comunità

1. Gli organismi associativi di cui agli articoli precedenti, nonché i comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dalla Comunità, in ordine agli interessi di cui sono portatori.